

STATUTO

"Centro Astalli Bologna ODV"

ART. 1 - Denominazione durata e sede

L'Associazione denominata "Centro Astalli Bologna organizzazione di volontariato", in breve "Centro Astalli Bologna ODV" è costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile quale Ente senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Bologna, attualmente in via di San Luca n° 24 c/o Villa San Giuseppe. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria con conseguente comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri a cui l'associazione risulta iscritta.

L'associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 — Finalità

L'Associazione nasce per accompagnare, servire e difendere i diritti dei rifugiati: donne e uomini intesi, nella definizione offerta dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, non solo come persone perseguitate per motivi di razza, religione, appartenenza a un gruppo sociale o politico, ma anche sfollati interni e rifugiati "de facto", spinti alla fuga da un conflitto armato, da politiche economiche errate o da catastrofi naturali.

La premessa di ogni tipo di intervento è l'accompagnamento. È questo approccio diretto e personale di interazione individuale e di cooperazione con i rifugiati che arricchisce sia i rifugiati stessi che i soci dell'Associazione e la collettività. Accompagnando i rifugiati, facendosi toccare dalla loro esperienza dovunque si trovino, è possibile comprendere quale sia il modo migliore di servirli, di difendere i loro diritti e di renderli protagonisti attivi di questo processo.

L'attività di promozione umana e sociale dell'Associazione è caratterizzata da alcuni elementi essenziali: radicata nel lavoro sul campo, si fonda sui valori della Compagnia di Gesù, è centrata sulla relazione e basata sulla ricerca e sulla collaborazione costruttiva con tutte le parti interessate. L'Associazione opera in collaborazione e confronto costante con il Centro Astalli Roma e la rete territoriale del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia.

L'associazione, prendendo ispirazione dalle parole del fondatore del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS), p. Pedro Arrupe, nell'ascolto continuo del territorio e nel confronto con le altre associazioni operanti nell'ambito, intende "provvedere a quei servizi non sufficientemente forniti da altri gruppi ed organizzazioni", non solo in termini materiali ma anche spirituali, pedagogici e umani, rivolgendosi anzitutto a quei "gruppi e aree che sono oggetto di poca pubblicità o ricevono scarso aiuto da altri": anzitutto le donne, i minori, e quanti riversano in una condizione di particolare svantaggio sociale.

La Associazione non ha scopo di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Associazione **stessa**, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si caratterizza per:

- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- assenza di fini di lucro;
- divieto di distribuzione degli utili.

ART. 3 — Attività

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore prevalentemente di terzi, hanno ad oggetto:

- a) Accoglienza umanitaria e integrazione sociale di rifugiati e migranti (art. 5, lett. r, D. Lgs. 117/2017).
- b) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione o l'accompagnamento ai seguenti servizi:

- assistenza legale ai migranti forzati per regolarizzare il loro status come primo indispensabile **passo** per accedere agli altri servizi cui hanno diritto,
- alloggio o garanzia nella ricerca di soluzioni abitative,
- assistenza sanitaria,
- orientamento per l'inserimento lavorativo e supporto all'integrazione;
- servizi di mediazione dei conflitti.

- c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- iniziative culturali con finalità educative all'interno degli Istituti scolastici come il concorso letterario "La scrittura non va in esilio" per le scuole medie superiori e "Scriviamo a colori" per le scuole medie inferiori, realizzati nell'ambito dei progetti didattici "Finestre" e "Incontri", sul diritto d'asilo e il dialogo interreligioso, attraverso i quali testimoni di altre religioni e rifugiati incontrano ogni anno gli studenti delle scuole. Obiettivo è promuovere e stimolare le capacità di pensiero critico dei giovani (13-18 anni), specie nell'era di internet e dei social network, sul contributo attivo e positivo dei migranti alle **società** che li accolgono attraverso l'incontro diretto con un migrante forzato;
- dopo scuola finalizzati a promuovere l'inclusione sociale dei minori stranieri;
- tirocini di studenti universitari o in alternanza scuola-lavoro finalizzati a sviluppare competenze nella realizzazione degli interventi a carattere sociale e culturale promossi.

d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso la creazione di gruppi di studio che possano anche monitorare l'accesso ai servizi in un'ottica di misurazione dell'impatto sociale prodotto;

e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- laboratori artistico-musicali e di rafforzamento linguistico con l'obiettivo è di ripristinare la fiducia dei migranti forzati nelle proprie capacità, dare un senso di sicurezza e speranza;
- corsi di italiano per stranieri, con l'obiettivo di promuovere la formazione civico-linguistica dei cittadini dei Paesi terzi vulnerabili, quale fondamentale strumento per la loro inclusione sociale, e/o collaborazione nella messa in rete delle esperienze delle scuole di italiano per stranieri già attive sul territorio;
- seminari/convegni finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della migrazione. Per l'Associazione rappresenta infatti una priorità lavorare per la riconciliazione e la coesione sociale. Nel loro percorso migratorio e una volta raggiunto un paese ospitante, molti rifugiati affrontano diversi gradi di ostilità. La mancanza di accoglienza è dovuta a fattori complessi, che differiscono da un luogo all'altro. È importante quindi costruire ponti attraverso l'educazione e creare nuovi spazi di ospitalità. La riconciliazione ha quindi l'obiettivo di creare "giuste relazioni" tra i rifugiati che serviamo e tra i rifugiati e le comunità di accoglienza. Tale riconciliazione è radicata nella giustizia e va ricercata nel dialogo tra diverse religioni, culture e gruppi;
- organizzazione o partecipazione ad iniziative finalizzate ad avvicinare le persone ad esperienze di volontariato nel settore.

f) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi attraverso la messa in rete degli alloggi disponibili e la loro gestione diretta.

g) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro facilitando i percorsi di inclusione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni (17-21 anni) attraverso un sistema di presa in carico che si integri con i sistemi di accoglienza già attivi sui territori in modo da:

- favorire l'inclusione sociale e relazionale nei territori coinvolti dal progetto;
- sostenere l'integrazione dei beneficiari nel mercato del lavoro e i loro percorsi di autonomia così da superare il circuito assistenziale dell'accoglienza;
- valorizzare le competenze e le esperienze lavorative pregresse e svilupparne di nuove anche in rapporto alla domanda del mercato del lavoro.

h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno dei migranti in condizione di svantaggio o di attività di interesse generale.

i) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. Per l'Associazione occuparsi dell'advocacy significa lavorare per garantire ai rifugiati un dignitoso trattamento legale e umano. L'associazione si propone pertanto di:

- accompagnare i rifugiati nell'esercizio di loro diritti e nel dialogo con le istituzioni per ottenere cambiamenti nella legislazione o nelle politiche vigenti in materia di migrazioni;

- migliorare la percezione pubblica dei rifugiati, contrastando la discriminazione, la xenofobia, l'indifferenza e promuovendo l'integrazione e la coesione sociale attraverso le iniziative culturali realizzate o promosse;
- partecipare ai percorsi di coprogrammazione e coprogettazione dei servizi anche per farsi portavoce delle istanze dei migranti.

j) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui sopra.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti normativamente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 — Associati

Possono far parte dell'organizzazione quanti condividono le finalità dell'associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzare le attività indicate all'articolo precedente programmate dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto dei valori fondanti del JRS. Pertanto, qualsiasi attività svolta per l'associazione e da ciascun membro dovrà aderire ai principi e valori enunciati nei precedenti articoli.

Gli associati possono essere sia persone fisiche che altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero delle persone giuridiche associate che non sono organizzazioni di volontariato (ODV) non sia superiore al cinquanta per cento del totale delle ODV aderenti.

L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. In caso di rapporto di lavoro dipendente o autonomo instauratosi tra un associato volontario e l'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione dell'associato dalle attività di volontariato per tutta la durata del rapporto di lavoro.

ART. 5 — Ammissione

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui:

- si comunicano i dati anagrafici e le generalità,
- si specificano i propri recapiti postali ed e-mail,
- si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 gg. dalla domanda e comunicata in forma scritta contestualmente all'iscrizione a libro degli associati.

L'eventuale reiezione della domanda deve **essere** sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato che non venga ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 6 — Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli **stessi**;
- essere informati sulle attività dell'associazione, controllarne l'andamento **e** partecipare a tutte le iniziative da questa promosse;
- prendere visione a semplice richiesta dei libri sociali con possibilità di ottenerne copia i cui costi restano a carico del richiedente;
- formulare proposte per nuove iniziative o attività.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto **e** l'eventuale regolamento interno nonché le delibere adottate dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale nella misura deliberata dall'Assemblea degli Associati entro il **31** gennaio di ogni anno.

ART. 7 — Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde:

- per decesso della persona;
- per recesso volontario;
- per decadenza causa mancato versamento della quota;
- per esclusione a causa di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli **obblighi** statutari, degli eventuali regolamenti **e** deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La decadenza degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo al termine del secondo anno sociale in cui l'associato non abbia versato le quote sociali e partecipato in alcun modo all'attività; la decadenza diventa operante dalla annotazione sul libro soci senza alcuna ulteriore formalità.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione, chiedendone il riesame alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla decorrenza del termine di cui sopra o data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della decorrenza del termine o della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati; l'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 — Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- L'Organo di controllo, qualora nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo.

ART. 9 — L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organizzazione eletto dai presenti.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone oppure se richiesto da almeno 1/5 dei presenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso che si siano iscritti in data antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

ART. 10 — Compiti dell'assemblea

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- istituisce sedi secondarie, succursali, e rappresentanze;
- **elegge e revoca** il Consiglio Direttivo determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- **elegge e revoca** l'Organo di controllo, anche monocratico, a cui possono essere conferiti anche i compiti di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge o quando lo ritenga opportuno anche in ragione dei rapporti con gli Enti finanziatori e ne stabilisce il compenso;
- approva il rendiconto o il bilancio di esercizio, la relazione sulle attività svolte ed eventualmente il bilancio sociale;
- approva gli eventuali regolamenti assembleari;
- stabilisce l'entità del contributo associativo annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- si esprime sull'esclusione degli associati dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla devoluzione parziale del patrimonio a seguito di perdita della propria qualifica di organizzazione di volontariato, sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 11 — Convocazione e validità delle assemblee

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità; **deve essere altresì** convocata qualora lo richieda un numero di soci non inferiore ad un decimo degli associati o l'Organo di controllo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, in forma cartacea e/o telematica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Nella comunicazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, occorrendo in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulla trasformazione, fusione o scissione occorrendo sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12 — Consiglio Direttivo: composizione, revoca, sostituzione dei componenti

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette, tutti scelti tra persone fisiche associate oppure indicate tra i propri associati dagli enti associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea degli associati provvede alla elezione del Consigliere sostituto, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.



ART. 13 — Consiglio Direttivo: compiti e funzionamento

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente e conferisce ai suoi componenti le varie deleghe;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta del Libro degli associati, del Registro dei Volontari, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto o bilancio di esercizio, la relazione sulle attività svolte ed eventualmente il bilancio sociale, documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'Assemblea;

- promuove la massima partecipazione dei volontari nella **realizzazione** delle finalità **associative** istituendo gruppi di lavoro legati alla realizzazione delle attività **programmate**;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio nomina eventuali direttori o responsabili tecnici di area o settore. Inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio. Esso può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e, per singoli atti o categorie di atti, anche a terzi procuratori che non siano membri dell'Associazione.

Il Consiglio si avvale dell'opera di associati, che per esperienza, requisiti morali, professionali e per attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, costituendo a tale fine specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri, con comunicazione scritta da parte del Presidente da spedirsi anche per e-mail o altra modalità telematica, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

ART. 14 — Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione davanti a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza assoluta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 — Organo di controllo: composizione

L'Assemblea elegge l'Organo di controllo, anche monocratico, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART 16 — Organo di controllo: funzioni

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

È preposto al controllo dell'osservanza delle finalità dell'Associazione, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sulla conformità del bilancio predisposto alla linee-guida citate dalla normativa.

I componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere notizie ai membri del Consiglio Direttivo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 — Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti;
- c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- d) da contributi e sussidi di varia natura versati da Enti e soggetti pubblici e privati;
- e) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
- f) da attività di raccolta fondi;
- g) dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di **recesso** o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 — Esercizio sociale - Bilancio o rendiconto

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto o il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria.

Copia del rendiconto o bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha l'approvazione all'ordine del giorno.

Il bilancio sarà redatto secondo il criterio di cassa o competenza a seconda dei volumi di entrate, nel rispetto della modulistica approvata con Decreto del Ministero del Lavoro.

All'interno del bilancio il Consiglio Direttivo avrà cura di documentare il **carattere** secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte.

ART. 19 — Libri sociali obbligatori

L'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del medesimo organo
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali direttamente nella sede della Associazione, con preavviso di un giorno da dare al Presidente.

ART. 20 — Prestazioni dei soci e volontari

La Associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o per progetti afferenti gli scopi statuari della Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere, stabilendo limiti e condizioni, dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 21 — Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Assemblea degli associati, con le maggioranze di cui all'articolo 11, delibera l'estinzione o la trasformazione della Associazione. L'Associazione può altresì deliberare la propria fusione e scissione. In caso di estinzione, il patrimonio della Associazione, eventualmente residuo, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore.

Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

ART. 22 — Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore scelto di comune accordo fra le parti contendenti, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna

ART. 23 — Disposizioni transitorie e finali

L'acronimo ODV ovvero la locuzione Organizzazione di Volontariato potrà essere utilizzata solo successivamente e subordinatamente all'iscrizione dell'associazione stessa al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ovvero alla sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione dedicata alle Organizzazioni di Volontariato.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le norme in materia di Enti non commerciali.

Bologna, 8 giugno 2020

Firme degli associati fondatori:

nome e cognome			
1 ALESSANDRA AGRESTINI	<u>Alessandra Agrestini</u>	16 GABRIELLA SANTORO	<u>Gabriella Santoro</u>
2 ALESSANDRO ALBERGAMO	<u>Alessandro Albergamo</u>	17 GIANLUIGI ROSSINI	<u>Gianluigi Rossini</u>
3 AMELIA FRASCAROLI	<u>Amelia Frascaroli</u>	18 GIORGIO GRIMANDI	<u>Giorgio Grimandi</u>
4 ANDREA BERMOND	<u>Andrea Bermond</u>	19 GIOVANNI MELE	<u>Giovanni Mele</u>
5 ANGELA ZECCHI	<u>Angela Zecchi</u>	20 GIULIANO ANSALONI	<u>Giuliano Ansaloni</u>
6 ANTONIO GHIBELLINI	<u>Antonio Ghibellini</u>	21 LORENA SARTI	<u>Lorena Sarti</u>
7 CECILIA SIMONA VIGILANTI	<u>Cecilia Simona Vigilanti</u>	22 LORENZO MANARESI	<u>Lorenzo Manaresi</u>
8 CLAUDIO TOZZOLI	<u>Claudio Tozzoli</u>	23 MARGHERITA MAGAGNOLI	<u>Margherita Magagnoli</u>
9 DAVIDE SAPORITI	<u> Davide Saporiti</u>	24 MARIO RAGAZZI	<u>Mario Ragazzi</u>
10 ELENA GIACOMELLI	<u>Elena Giacomelli</u>	25 MARIO FRANCO CHIARO	<u>Mario Franco Chiaro</u>
11 ELENA MANARESI	<u>Elena Manaresi</u>	26 MARIO BEGHELLI	<u>Mario Beghelli</u>
12 FILIPPO MANARESI	<u>Filippo Manaresi</u>	27 MATILDE ROSSINI	<u>Matilde Rossini</u>
13 FRANCESCO GRASSI	<u>Francesco Grassi</u>	28 MASSIMO PUGLISI	<u>Massimo Puglisi</u>
14 FRANCESCO PIAONTI	<u>Francesco Piantoni</u>	29 PAOLA PIOTTI	<u>Paola Piotti</u>
15 FRANCO VALENTINI	<u>Franco Valentini</u>	30 PAOLA BONDOLI	<u>Paola Bondoli</u>
		31 SOFIA ACQUADERNI	<u>Sofia Acquaderi</u>



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 7 LUG 2008 3 al N. 2187

pagato € ESENTE

(Euro)

Il Funzionario
Francesco Monaco

(*) firma su delega del Direttore Provinciale Maria Rita Civitani